

Codice A1816A

D.D. 27 novembre 2019, n. 4040

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Parco Fluviale Gesso e Stura - Interventi selvicolturali in Comune di Cuneo (CN) loc. Parco della Gioventu' - Istanza n. 49527/2019.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 49527/2019 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Parco Fluviale Gesso e Stura, nella persona del Direttore Sig. Gautero Luca in data 13/11/2019 – assunta al Protocollo n. 51999;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 15/11/2019, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni all'effettuazione degli interventi selvicolturali progettati;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Parco Fluviale Gesso e Stura (nella persona del Direttore Sig. Gautero Luca) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Cuneo (località Parco della Gioventù), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Subtotale intervento "a": lotta ed eradicazione dell'ailanto

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Località	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento autorizzata (ha)	Tipo intervento
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	97	11	0,3547	0,0085	a
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	97	254		0,7544	a
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	67		0,2595	a
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	1		0,0056	a
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	69		0,0656	a
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	70		0,4928	a
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	294		0,1795	a
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	295		0,3193	a
<i>Subtotale intervento "a": lotta ed eradicazione dell'ailanto</i>						2,0852	
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	70		0,1083	b

Comune	Località	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento autorizzata (ha)	Tipo intervento
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	294		0,1388	b
<i>Subtotale intervento "b": imboschimento area rada</i>						0,2471	
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	97	213		0,0241	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	1		3,6186	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	30		0,0493	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	31		0,0013	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	67		2,6782	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	237		0,0109	c

Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	238		0,0488	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	254		0,0010	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	293		0,0730	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	506		0,6872	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	507		0,0014	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	509		0,0126	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	511		0,0560	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	513		0,0016	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	515		0,0613	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	517		0,0263	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	519		0,0140	c
Cuneo	Parco della Gioventù	-----	98	521		0,0105	c
<i>Subtotale intervento "c": interventi puntiformi di contrasto all'ailanto</i>						7,3878	c
Totale complessivo						9,7201	

Nota: per l'intervento "a" le superfici di effettivo intervento non sono cartografabili, ma comunque sono complessivamente quantificate in 0,2200 ha;

per l'intervento "b" le superfici di effettivo intervento sono individuate con precisione e sono approssimabili a 0,2500 ha;

per l'intervento "c" le superfici di intervento sono assolutamente puntiformi e non definibili singolarmente, pertanto ne viene indicata la superficie "lorda" approssimabile a 7,3900 ha.

1. l'intervento proposto è ammissibile sui terreni individuati a Catasto in Comune di Cuneo, sui mappali indicati nella tabella riportata in premessa, su una superficie complessiva di intervento pari a 7,8600 ha ca.;

2. la superficie complessiva di intervento autorizzabile è pari a 7,8600 ha ca., così ripartita:

- 0,22 ha ca. nell' area a nuclei boscati ove si farà l'intervento di lotta all'ailanto e rinfoltimento (a);

- 0,25 ha ca. nell'area rada in cui verrà effettuato l'imboschimento (b);

- 7,39 ha ca. nell'area in cui verranno effettuati interventi localizzati/puntiformi di controllo dell'ailanto (c);

3. si approvano le modalità di eradicazione / controllo dell'ailanto che verranno effettuate nelle zone di tipo (a) e (c), costituite da: estirpo delle piante giovani nate da seme e successivi sfalci, decespugliamento ripetuto dei polloni da ceppaia / radicali, cercinatura al colletto degli individui

adulti, piantumazione di specie a rapido accrescimento a ridosso dei punti di intervento - zone (a); interventi localizzati / puntiformi costituiti estirpo / sfalci ed erpicatura – zone (c);

4. si approvano le modalità di imboscamento che verranno effettuate nelle zone di tipo (b) con le seguenti prescrizioni, relativamente alle cure colturali post-impianto:

- effettuare tali interventi per un periodo minimo di 5 anni;
- risarcimento delle fallanze annualmente da effettuarsi per i primi due anni dopo l’impianto;
- sfalci per il controllo della vegetazione erbacea da effettuarsi 2 volte l’anno per i primi 3 anni e 1 volta l’anno per gli ultimi 2;
- irrigazioni di soccorso nel numero necessario in funzione dell’andamento climatico per tutti i 5 anni;

relativamente alle piantumazioni localizzate nelle aree di tipo (a), il numero di piante da mettere a dimora dovrà essere in funzione delle aperture che vengono a crearsi e della necessità di mantenere una copertura il più possibile elevata;

5. si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento pari indicativamente a 3 qli; tale valore è indicativo sia per la frammentazione degli interventi previsti, sia in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

6. non potranno essere tagliate piante diverse dall’ailanto;

7. qualora, durante il periodo di esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

8. il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

9. particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

10. relativamente alla realizzazione del nuovo tratto di viabilità forestale permanente, questo dovrà ricevere tutte le necessarie autorizzazioni;

– ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l’abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d’acqua;

– a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall’art. 34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell’efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l’innesco di fenomeni di erosione;

c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

1) chiusura e protezione degli accessi;

2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l’erosione del suolo. L’interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, qualora previste, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori sopra descritti dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il Funzionario estensore
Dott. For. Fabrizio Maglioni